

Sabrina Di Maria

Nuove tendenze nella legislazione giustiniana in tema di processo: le Novelle 125 e 126

Sotto la questura di Giunillo¹, che successe a Triboniano², fu emanato un significativo gruppo di novelle dedicate all'amministrazione della giustizia, tutte collocabili nel breve periodo che va dal 543 al 546: si tratta precisamente di *Nov. 125* (del 543), di *Nov. 124* (probabilmente del 544) e di *Nov. 126* (del 546).

La circostanza appare particolarmente interessante se solo si riflette sul fatto che questo, sia pur circoscritto, *corpus*³ normativo interviene in una fase in

¹) Su Giunillo e sulla sua questura si veda il recente contributo di E. PEZZATO, *La questura di Giunillo*, in «Archivio giuridico», CLIII, 2021, p. 547 ss., che si occupa specificamente degli aspetti della produzione normativa negli anni che vanno dal 542 (e più precisamente dall'estate di quell'anno) fino al 546 (anno a cui risalgono le ultime Novelle attribuibili con sicurezza alla sua questura): in questo senso già T. HONORÉ, *Tribonian*, New York, 1978, p. 240. Si tratta nel complesso di quindici testi normativi: *App. Nov. 3* (29 ottobre 542), *Nov. 117* (18 dicembre 542), *Nov. 118* (16 luglio 543), *Nov. 125* (15 ottobre 543), *Nov. 119* (20 gennaio 544), *Nov. 122* (23 marzo 544), *Nov. 132* (4 aprile 544), *Nov. 120* (9 maggio 544), *Nov. 124* (probabilmente del 15 giugno 544), *Nov. 158* (14 luglio 544), *Nov. 130* (1° marzo 545), *Nov. 131* (18 marzo 545), *Nov. 128* (24 giugno 545), *Nov. 123* (1° maggio 546) e *Nov. 126* (databile a sua volta al 546).

²) Sul passaggio di consegne fra Triboniano e Giunillo, avvenuto nell'estate del 542 per la morte di Triboniano, si veda R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*⁴, Bologna, 1985, p. 114 s. (= *Lineamenti di storia del diritto romano*² – cur. M. Talamanca –, Milano, 1989, p. 687 s.). Sulla datazione della morte di Triboniano, cfr. per tutti HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 60-64, nonché J. R. MARTINDALE, sv. 'Tribonianus 1', in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIB, A.D. 527-641, Cambridge, 1992 (rist. 2000), p. 1338. Quanto alla durata complessiva della questura di Giunillo è sicuro un periodo di quattro o, forse, di sei anni, qualora si ipotizzi che Costantino sia subentrato soltanto verso la fine del 548. In tale ultimo caso la testimonianza procopiana da cui risulterebbe che la questura di Giunillo sarebbe durata almeno sette anni (cfr. Proc., *hist. arc.* 20.19), sarebbe smentita per un solo anno di differenza.

³) Pur se i tempi degli organici tentativi compiuti da Triboniano per meglio regolamentare l'*iter* del processo civile, con particolare riferimento alla sua durata, sono ormai lontani, le *Nov. 124*, *125* e *126* mostrano comunque fra di loro «collegamenti sufficienti,

cui la legislazione novellare, pur manifestando momenti di significativa vitalità, tende a rarefarsi dopo il periodo fecondissimo della questura triboniana.

Le tre Novelle affrontano nel loro insieme alcuni problemi del processo civile che, dopo essere stati già oggetto dell'attività della cancelleria e dei compilatori durante l'epoca delle compilazioni, continuavano evidentemente a richiedere l'intervento del legislatore⁴.

La *Nov.* 124 è stata recentemente indagata in dottrina⁵: in essa si affronta in generale il tema della necessità che il processo non fosse condizionato da interferenze e soprattutto, più in particolare, quello della corruzione dei giudici, tema che aveva già costituito oggetto della legislazione novellare che l'aveva regolamentato, con enfasi tipica della cancelleria triboniana, nella *Nov.* 8 e, sia pure secondariamente, nella quasi contemporanea *Nov.* 17⁶.

Le pagine che seguono si occupano invece specificatamente della *Nov.* 125 e *Nov.* 126.

La prima in ordine cronologico (*Nov.* 125 del 543) riguarda una que-

anche se spesso non esplicitati, a farle sfuggire dal loro angusto ruolo di provvedimenti meramente occasionali»: così R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, in «Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche» – cur. G.G. Archi –, Ravenna, 1985, p. 167 (= *Studi sull'età giustiniana*², Rimini, 1990, p. 88).

⁴) Sulle tre Novelle processualistiche riconducibili alla questura di Giunillo si veda, per una visione d'insieme, BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano*, cit., p. 164-167 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., p. 85-88). Sulle singole Novelle cfr. anche U. ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano, 1965, p. 46 nt. 103 (su *Nov.* 125), p. 262 e nt. 95 (su *Nov.* 124) e p. 79-81, 88 e 263 (su *Nov.* 126).

⁵) Cfr. G. LUCETTI, *La Novella 124 di Giustiniano: un nuovo tentativo di contrasto dei fenomeni di corruzione nell'amministrazione della giustizia*, in «Seminarios complutenses de derecho romano», XXXIV, 2021, in corso di pubblicazione.

⁶) Le Novelle 8 e 17, emanate quasi contemporaneamente e precisamente la prima il 15 aprile del 535, diretta a colpire la venalità delle cariche, e la seconda il 16 aprile dello stesso anno, volta a fissare i compiti dei governatori provinciali, fungono da quadro ai successivi provvedimenti locali. Sul carattere di leggi-quadro da attribuire alle *Nov.* 8 e 17 cfr., nella letteratura più risalente, Ch. DIEHL, *Justinien et la civilisation byzantine au VI^e siècle*, Paris, 1901 (rist. New York, s.d., I), p. 276; successivamente cfr. R. BONINI, *Note sulla legislazione giustiniana dell'anno 535*, in «L'imperatore Giustiniano - Storia e mito (Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1977)» – cur. G.G. Archi –, Milano, 1978, p. 161-178 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., p. 35-55), *Introduzione all'età giustiniana*, cit., p. 68 ss. (= *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., p. 665 ss.), e *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*³, Bologna, 1989, p. 11-22; si veda anche S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano, 1980, p. 3. In generale sul tema della venalità delle cariche a partire dall'età postclassica cfr., per un quadro generale, A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602*, Oxford, 1964, p. 391-396 (= *Il tardo impero romano, 284-602 d.C.*, Milano, 1973, I, p. 477-483 e 597-599) e C. COLLOT, *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire*, in «RHD», 4^e s., XXXXIII, 1965, p. 185-221.

stione che da sempre occupava la cancelleria giustiniana e che aveva costituito un vero e proprio *topos* di riferimento nell'azione di Triboniano, vale a dire quella che, a più riprese, era stata indicata come uno dei principali difetti del sistema giudiziario dell'epoca, cioè la *prolixitas litium*⁷:

<Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Πέτρῳ ἐπάρχῳ πραιτωρίων.> <Προοίμιον.> Ἐπειδὴ τινες τῶν δικαστῶν μετὰ πολλοὺς τῆς δίκης ἀγῶνας καὶ πλείστας ζημίας τοῖς δικαζομένοις γινομένας ἐπὶ ταῖς παρ' αὐτοῖς κινουμέναις ὑποθέσεσι μηνύσεσι κέχρηται πρὸς τὴν ἡμετέραν γαληνότητα, καὶ τοῦτο τῷ παρόντι γενικῶ νόμῳ συνειδομέν διορθώσασθαι, ὥστε μὴ ὑπέρθεσιν ταῖς ὑποθέσεσιν ἐκ τούτου γίνεσθαι καὶ ἄλλο πάλιν προοίμιον τὰς ἐξετάσεις λαμβάνειν⁸.

La Novella, indirizzata, nel testo greco⁹, al prefetto del pretorio Pietro Bar-

⁷) La necessità di velocizzare i tempi della giustizia era stata già annunciata nella *constitutio* 'Haec quae necessario': 'Haec, quae necessario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum hoc ad effectum ducere ausus est, in praesenti rebus donare communibus auxilio dei omnipotentis censuimus et prolixitatem litium amputare ...'; cfr. anche § 3: '... ut ex eo tantummodo nostro felici nomine nuncupando codice recitatio constitutionum in omnibus ad citiores litium decisiones fiat iudicis'. Sul punto cfr. per tutti BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, cit., p. 19 (= *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., p. 637).

⁸) Trad. *Authenticum*. 'Idem Aug. Gabrielio pu. <Praefatio> Quoniam quidam iudicantium post nulla lites certamina et plurima litigantibus facta dispendia in negotiis apud eos molis suggestionibus utuntur ad nostram tranquillitatem, praesenti generali lege haec perspeximus emendare, ne dilationes negotiis ex hoc fiant et aliud rursus principium examinationes accipiant'.

⁹) Diversamente nell'*Authenticum* il destinatario è il *praefectus urbis Gabrielius*; sul punto, anche per le altre Novelle che presentano una differenza di destinatario tra il testo greco e il testo latino, si veda G. BASSANELLI, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano, 1983, p. 108 nt. 1. La differenza tra il testo greco e l'*Authenticum* si riscontra anche nell'epilogo di *Nov. 125* e nella *subscriptio*: Τὰ τοῖνον διὰ τοῦ παρόντος νόμου τοῦ εἰς τὸ διηνεκὲς ἰσχύσοντος παρὰ τῆς ἡμετέρας γαληνότητος ὀρισθέντα τοῦτο μὲν ἢ σὴ ὑπεροχὴ τοῦτο δὲ καὶ πάντες οἱ ἄλλοι δικασταὶ μειζονέες τε καὶ ἐλάττονας παραφυλάξει σπευσάτωσαν, ἰδίκτων μὲν ἐν ταύτῃ τῇ βασιλίδι πόλει κατὰ τὸ σύνηθες παρὰ τῆς σῆς ὑπεροχῆς προτιθεμένων, προστάξεων δὲ πρὸς τοὺς τῶν ἐπαρχῶν λαμπροτάτους ἄρχοντας καταπεμπομένων, ὥστε πάντας γνῶναι τὰ ὑπὲρ τῆς τῶν δικαζομένων ὠφελείας παρ' ἡμῶν νομοθετηθέντα. ('Dat. id. Oct. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XVII post cons. Basili v. anno II; Auth.: Quae igitur per praesentem legem in perpetuum valituras nostra tranquillitas definivit, tam tua celsitudo quam omnes alii iudices maiores et minores custodire festinent, ut nullus penitus ignoret quae pro utilitate nostrorum collatorum a nobis disposita sunt, ita tamen ut universis interdicatis per propria praecepta, quatenus sine ullo iniusto dispendio nostris collatoribus insinuatio legis praesentis fiat. Dat. XV. kal. Ian. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XVII. post cons. Basili v. anno II'). In particolare nella versione greca, che porta la *subscriptio* 'Dat. id. Oct. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XVII post cons. Basili v. anno II', il prefetto del pretorio viene invitato a rendere pubblica la legge ἰδίκτων μὲν ἐν ταύτῃ τῇ βασιλίδι πόλει κατὰ τὸ σύνηθες παρὰ τῆς σῆς ὑπεροχῆς προτιθεμένων, προστάξεων δὲ πρὸς τοὺς τῶν ἐπαρχῶν λαμπροτάτους ἄρχοντας καταπεμπομένων; nell'*Authenticum*, che porta la *subscriptio* 'Dat. id. Oct. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XVII post cons. Basili v. anno II', manca qualsivoglia riferimento alla pubblicazione del provve-

sime¹⁰, inizia con una brevissima *praefatio* in cui, in estrema sintesi, si enunciano i motivi del provvedimento normativo¹¹.

Lo scopo dell'intervento legislativo viene esplicitamente individuato nella necessità di *διορθώσασθαι* ('*emendare*') l'abitudine dei giudici di rivolgersi all'imperatore a fini esclusivamente dilatori, volendo così impedire che il provvedimento imperiale, intervenuto in corso di causa, comportasse un riesame dell'intero procedimento (ὥστε μὴ ὑπέρθειν ταῖς ὑποθέσεις ἐκ τούτου γίνεσθαι καὶ ἄλλο πάλιν προοίμιον τὰς ἐξετάσεις λαμβάνειν)¹².

La *prolixitas litium* era dovuta infatti, tra l'altro, anche alla prassi, spesso seguita dai giudici dell'epoca, di inviare una *relatio* all'imperatore, sospendendo, in attesa della risposta, la trattazione della causa.

Da qui la decisione di vietare il ricorso a tale strumento:

*Nov. 125.1: Κελεύομεν τοίνυν μηδένα τῶν δικαστῶν καθ' οἰονδήποτε τρόπον ἢ χρόνον ἐπὶ ταῖς παρ' αὐτοῖς προτιθεμέναις δίκαις μηνύειν πρὸς τὴν ἡμετέραν γαληνότητα, ἀλλ' ἐξετάζειν τελείως τὸ πρᾶγμα καὶ ὅπερ αὐτοῖς δίκαιον καὶ νόμιμον φανεῖ κρίνειν. καὶ εἰ μὲν τὰ μέρη ἐφησυχάσει τοῖς κεκριμένοις, τὴν ψῆφον καὶ ἐκβιβασμῶ παραδίδοσθαι κατὰ τὴν τῶν νόμων δύναμιν. εἰ δέ τις νομίσει ἐκ τῆς αὐτοτελοῦς ψήφου ἑαυτὸν βεβλάσθαι, ἐκκλήτω κεχρησθαι νομίμῳ, καὶ αὐτὴν κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν νόμων διορισμένην ἐγγυμνάσεσθαι τάξιν καὶ τέλειον πέρας δέχεσθαι. εἰ δὲ δύο καὶ πλείονες εἴεν τῆς δίκης διαγνώμονες, καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἀναφυῆ διαφωνία, καὶ οὕτω κελεύομεν ἕνα ἕκαστον τούτων κατὰ τὰ φαινόμενα αὐτῶ τὴν ἰδίαν δίδοναι ψῆφον*¹³.

dimento nelle province, considerato che il destinatario è il *praefectus urbis*.

¹⁰ *Praefectus praetorio per Orientem* dal 543 al 546 e dal 555 al 562, nonché *comes sacrum largitionum* nel 540 e dal 547-548 al 550, viene descritto in termini «poco lusinghieri» da Procopio (*hist. arc.* 22.3-38). Sulla figura di Pietro Barsime, cfr. W. ENßLIN, sv. '*Petrus 31*', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XIX.2, Stuttgart, 1938, c. 1323-1324, J.R. MARTINDALE, sv. '*Petrus qui et Barsymes 9*', in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIB, cit., p. 999-1002, e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 398-399.

¹¹ Le Novelle attribuibili alla questura di Giunillo si caratterizzano tutte per la presenza di *praefationes* brevi e asciutte, fatta eccezione per tre *constitutiones* che presentano invece un preambolo che, in considerazione della lunghezza dell'intera legge, può essere considerato abbastanza articolato: si tratta di *Nov. 122 praef.*, *Nov. 126 praef.* e *Nov. 158*; sul punto si veda PEZZATO, *La questura di Giunillo*, cit., p. 557 ss.

¹² Cfr. N. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systematique du contenu des Nouvelles de Justinien*², Groningen, 1998, p. 184.

¹³ Trad. *Authenticum*: '*Iubemus igitur nullum iudicantium quolibet modo vel tempore pro causis apud se propositis nuntiare ad nostram tranquillitatem, sed examinare perfecte causam et quod eis iustum legitimumque videtur decernere; et si quidem partes cessaverint in his quae decreta sunt, executioni contradi sententiam secundum legum virtutem. Si autem aliquis putaverit ex prolata novissima sententia se laesum, appellatione utatur legitima, et haec secundum ordinem legibus definitum examinetur et perfectum suscipiat terminum. Si autem duo vel amplius fuerint cognitores litis, et aliqua inter eos emergat*

La parte più strettamente dispositiva del provvedimento contenuta nel *caput* I impone ai giudici di risolvere autonomamente le controversie sottopostegli, senza più ricorrere all'*interpretatio* imperiale, circostanza che avrebbe permesso di evitare la lunghezza dei processi venendo incontro all'*utilitas litigantium*, tanto più che le parti in causa, qualora avessero di che lamentarsi circa gli esiti del giudizio, avrebbero comunque potuto avvalersi della possibilità di ricorrere in appello¹⁴.

Il problema che ha principalmente affaticato la romanistica riguarda l'ampiezza del divieto imposto ai giudici di interpellare l'imperatore nel corso della causa, ossia se esso si riferisse alle sole *dubitationes de facto* o anche alle *dubitationes de iure*. Per quella parte della critica che ha letto questo divieto in termini riduttivi, ossia come riferito ai soli dubbi in ordine agli elementi di fatto della controversia, la *Nov.* 125 non fa altro che chiarire e completare il sistema processuale già delineato qualche anno prima, in particolare, con le *Nov.* 82 (del 539) e 113 e 114 (del 541)¹⁵, con le quali la cancelleria aveva stabilito che al giudice era consentito interpellare l'imperatore qualora insorgessero dubbi, ma solo se riguardanti l'interpretazione di una legge, e il giudice doveva poi attenersi al chiarimento che ne derivava (*Nov.* 82.14 e 113.1.pr.), specificando che l'autenticità dei rescritti doveva essere garantita dall'*adnotatio* del *quaestor sacri palatii* (*Nov.* 114)¹⁶.

Diversamente la rilevanza di *Nov.* 125 è certamente maggiore per quanti hanno ritenuto di poter estendere il divieto anche alle *dubitationes de iure*¹⁷.

dissonantia, etiam sic iubemus unumquemque horum secundum quod videtur ei suam dare sententiam?

¹⁴ Sulla *Nov.* 125, cfr. F. SITZIA, *Giudici e legislatori: il divieto stabilito da Nov. 125 nella storia del diritto bizantino*, in «Tradizione romanistica e Costituzione» – cur. M.P. Baccari, C. Cascione –, II, Napoli, 2006, p. 1403 ss., nonché già BASSANELLI, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, cit., p. 107-126.

¹⁵ In questo senso ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 46, e U. VINCENTI, *Il valore dei precedenti giudiziari nella compilazione giustiniana*², Padova, 1995, p. 45 ss. Più incerti sull'ampiezza del divieto F. GORIA, *La giustizia nell'Impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in «La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII): settimane di studio del Centro italiano di studio sull'alto Medioevo, 42 (7-13 aprile 1994)», I, Spoleto, 1995, p. 279 nt. 71, e S. PULIATTI, *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana*, in «Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'oriente in età giustiniana tra passato e futuro» – cur. S. Puliatti, A. Sanguinetti –, Milano, 2000, p. 113 ss.

¹⁶ Per un sintetico esame delle *Nov.* 82, 113 e 114, cfr. ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 42 ss. e 259 ss.

¹⁷ Per questa interpretazione si veda BASSANELLI, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi*, cit., pp. 107 ss., alla quale rimando per l'esame della bibliografia precedente; successivamente cfr. F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, Torino, 1993, p. 245. Il divieto è letto in maniera più cauta da SITZIA, *Giudici e legislatori*, cit., p. 1403 ss.

In effetti il tono dell'intero provvedimento, il tenore letterale in particolare della *praefatio*, ove si ricordano le *suggestiones* dei magistrati giudicanti senza distinguere in alcun modo quelle che hanno per oggetto il fatto della causa da quelle che concernono invece dubbi di diritto¹⁸, induce a pensare che si trattasse dell'imposizione di un divieto assoluto. Tale ipotesi sembra suffragata anche dall'*Epitome Iuliani* (*const.* 112) ove la *Nov.* 125 è collocata sotto la rubrica '*ut iudices nulla relatione utantur ad principem*' ed è riprodotta in questi termini:

iudex sententiam definitivam ex suo arbitrio consentaneam legibus promat, et non utatur indicatione ad nostram clementiam, nec referat, sed quod sibi visum fuerit legitimum dicat, postquam perfectissime de lite cognoverit ...

Un'ulteriore conferma è data anche dalla versione offertaci nel *Breviarum Novellarum* di Teodoro di Ermopoli:

Nov. Theod. 125: Πάντας οἱ δικασταὶ κατὰ τὸ φαινόμενον αὐτοῖς δίκαιον τὰς ὑποθέσεις ταμνέτωσαν, μηδὲν μηνύοντες περὶ, αὐτῶν, ἀνάγνωθι βι. β' τοῦ κώδ, τί β' διάτ. β' καὶ βι. γ' τί αὶ διάτ, γ' καὶ μίμνησο τῆς πβ' νεαρῶς¹⁹.

Teodoro sembra partire dall'idea che il giudice possa trovarsi a decidere controversie in cui possa essere dubbia l'applicazione di un enunciato normativo e in tal caso invita l'organo giudicante a decidere secondo ciò che gli sembra *δίκαιον*²⁰ e dunque senza alcun ricorso all'autorità imperiale²¹.

¹⁸) A differenza di quanto è dato invece riscontrare nella *praefatio* di *Nov.* 113 ove si fa espresso riferimento alle *dubitationes de lege* (εἰ μέντοιγέ τις ἀμφιβήτησις τῷ δικαστῇ περὶ τινος γένηται νόμου); cfr. lo scolio τὸ μὲν παρὸν *ad Nov.* 113.1.pr. (Heimbach, 1, p. 247 = Scheltema BI, p. 38) che intende chiarire la norma proprio attraverso la distinzione tra *dubitatio de facto*, per la quale non era appunto ammesso ricorrere all'imperatore, e *dubitatio de lege*, per la quale viceversa era consentito il ricorso all'imperatore.

¹⁹) Una lettura delle disposizioni di *Nov.* 125 sostanzialmente analoga a quella di Teodoro sembra emergere anche dalla versione che della *constitutio* presenta Atanasio; cfr. Athan. 4.17: Πάντες οἱ δικασταὶ κατὰ τὸ φαινόμενον αὐτοῖς δίκαιον καὶ νόμιμον τὰς ὑποθέσεις ταμνέτωσαν, μὴ κεκτημένοι μηνύσει. Ὁ γὰρ νομίζων ἀδουκείσθαι ἐκ τῆς ἐκφυνομένης ψήφου τῇ βοήθειᾳ χρήσεται τῆς ἐκκλησίας. Δύο δὲ ἢ καὶ πλείονων δικαζόντων καὶ περὶ τῆς τομῆς πρὸς ἀλλήλους διαφωνούντων, ἕκαστος αὐτῶν τὸ δοχοῦν κερωρισμένως ἀποφανέσθω. Sulla versione dell'edizione D. SIMON, S. TROIANOS, *Das Novellensyntaxma des Athanasios von Emesa*, Frankfurt a.M., 1989, p. 168, ove compaiono alcune citazioni del Digesto che riguardano l'ultima parte di *Nov.* 125, si vedano le osservazioni di SITZIA, *Giudici e legislatori*, cit., p. 1414 nt. 23.

²⁰) Sul concetto di *δίκαιον* nelle Novelle, si veda F. SITZIA, *Δίκαιον – Ius nelle Novelle giustiniane*, in «Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione» – cur. F. Botta –, Torino, 2003, p. 1 ss.

²¹) Sul punto, per una visione parzialmente diversa e per la discussione delle precedenti posizioni dottrinali, si veda SITZIA, *Giudici e legislatori*, cit., p. 1406 ss., il quale, richiamando anche il testo di *Nov.* 82 riportato nell'epitome di Teodoro, in cui lo *schola-*

La Novella dell'ottobre del 543 segna dunque una significativa inversione di tendenza rispetto all'orientamento seguito, e confermato solo un anno e mezzo prima (*Nov.* 115.1-2 del febbraio 542)²², dalla cancelleria durante la questura triboniana, mostrando come il nuovo *quaestor* si muovesse con una certa indipendenza rispetto ai modelli dettati dall'illustre predecessore.

Un'ulteriore prova in tal senso è data dalla *Nov.* 126, l'ultima probabilmente ascrivibile alla questura di Giunillo²³. Si tratta di un provvedimento che riordina tutta la materia dell'inattività delle parti nel giudizio di appello, giudizio al quale si faceva già cenno in *Nov.* 125.1 (εἰ δὲ τις νομίσειε ἐκ τῆς αὐτοτελοῦς ψήφου ἑαυτὸν βεβλάφθαι, ἐκκλητῶ κεχρησθαι νομίμῳ):

Nov. 126 *praef.*: <Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Θεοδότῳ ἐπάρχῳ πραιτωρίων.> <Προοίμιον.> Θεοδόσιος καὶ Οὐαλεντιανὸς οἱ τῆς θείας λήξεως νόμῳ διετύπωσαν, φανεράς ἐκκλητῶν ὑποθέσεις τὸν κοιαιστῶρα τοῦ θείου παλατίου ἅμα τῷ ἐπάρχῳ τῶν ἀνατολικῶν ἱερῶν πραιτωρίων τῷ κατὰ καιρὸν τὸν θρόνον τῆς σῆς ὑπεροχῆς διέποντι κατὰ τὸ σχῆμα τῶν σάκρων ἐξετάζειν. εὐρομεν δὲ ἐν ταῖς τοιαύταις ἐξετάσεσι πρᾶγμα γίνεσθαι καὶ τῆς πολιτείας καὶ αὐτῆς τῆς βασιλείας ἀνάξιον. οἱ γὰρ δικαζόμενοι καὶ οἱ ἐντολεῖς καὶ οἱ τούτων συνήγοροι καὶ πάντες οἱ ἐν ταῖς τοιαύταις ὑποθέσεσιν ὑπηρετοῦντες ὡς ἡμῶν αὐτῶν καθημένων καὶ ἀκροωμένων τοῦτο μὲν ἐσθῆτι τοῦτο δὲ ὑποδήμασι καὶ ῥήμασι παρὰ τοῖς ἡμετέροις ἄρχουσιν ἐκέχρητο, οἷς μόνους κεχρησθαι προσήκει τοὺς πρὸς τὴν βασιλείαν εἰσιόντας· ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ δικασταὶ οὐκ ἐξ ἰδίου προσώπου, ἀλλ' ὡς ἡμῶν αὐτῶν παρόντων καὶ διαλαλούντων τὰς οἰκείας προέφερον ψήφους²⁴

La costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio Teòdoto²⁵, è una delle po-

stikos richiamerebbe il principio per cui il giudice deve rivolgersi all'imperatore in presenza di dubbi interpretativi, ritiene che *Nov.* 125 non avrebbe abrogato le precedenti disposizioni (in specie di *Nov.* 82 e *Nov.* 113), non scorrendo alcuna insanabile contraddizione tra *Theod.* 125 e *Theod.* 82.13 in quanto «il coordinamento tra i due principi appare difficile, ma forse la loro totale inconciliabilità è frutto più dell'impostazione culturale del giurista moderno, abituato a concepire un sistema in cui il giudice è in grado di trovare comunque, sulla base delle norme legislative esistenti, la soluzione corretta del caso che viene portato alla sua cognizione. La visione del giurista bizantino è però verosimilmente diversa ... il divieto stabilito da *Nov.* 125 sembra essere inteso come riferito ai soli casi in cui il ricorso all'imperatore non sia necessario, in quanto determinato da dubbi interpretativi che non avevano ragione di esistere o, peggio ancora, dalla incapacità di assumersi le responsabilità derivanti dal proprio ruolo o da passiva acquiescenza o collusione con la parte che aveva interesse ad allungare oltre misura la durata del processo» (p. 1412-1413).

²² Per un esame della *Nov.* 115 si veda ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 213 ss.

²³ Così anche secondo HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 240.

²⁴ La *Nov.* 126 è una di quelle della Collezione delle 168 che manca nell'*Authenticum*; sul punto si veda F. GORIA, *Le raccolte delle Novelle giustiniane e la Collezione greca delle 168 Novelle*, in «Diritto @ Storia», VI, 2007.

²⁵ Sul prefetto del pretorio Teòdoto – che fu il primo successore di Giovanni di

che tra quelle emanate sotto la questura di Giunillo che presenta una *praefatio* più articolata²⁶, pur mantenendo tuttavia, come nei successivi *capita* – differenziandosi così nettamente dalle *leges* del precedente questore Triboniano – un tono prettamente tecnico e scevro da qualsivoglia tema propagandistico²⁷.

Viene ricordato innanzi tutto il diritto precedente e precisamente l'emanazione di un risalente provvedimento di Teodosio II e Valentiniano III, in forza del quale l'appello delle sentenze dei proconsoli e degli altri funzionari a loro equiparati, fu demandato all'esame di uno speciale organo collegiale composto dal prefetto del pretorio e dal *quaestor sacri palatii* (τὸν κοιαιίστωρα τοῦ θείου παλατίου ἅμα τῷ ἐπάρχῳ τῶν ἀνατολικῶν ἱερῶν πραιτωρίων)²⁸. A proposito di tale organo, la cancelleria evidenzia subito l'inopportunità di far uso del cerimoniale previsto per le udienze cui partecipasse in persona l'imperatore, così come manifesta l'insoddisfazione per il fatto che i *δικασταὶ* pronunciassero la sentenza non ἐξ ἰδίου προσώπου, ma ὡς ἡμῶν αὐτῶν παρόντων καὶ διαλαλούντων τὰς οἰκείας προέφερον ψήφους.

Giustificato così il proprio intervento, la cancelleria detta la norma di maggior rilievo che è contenuta nel *caput* I:

Nov. 126.1: Ὅπερ τοῦ λοιποῦ ἐν οἰωδῆποτε δικαστηρίῳ γίνεσθαι κωλύομεν, θεσπίζοντες τὸν μὲν κατὰ καιρὸν κοιαιίστωρα τοῦ θείου ἡμῶν παλατίου ἅμα τῇ σαυτοῦ ὑπεροχῇ ἦτοι τῷ κατὰ καιρὸν ἐπάρχῳ τῶν ἱερῶν πραιτωρίων τὰς τοιαύτας ὑποθέσεις ἐξετάζειν, μὴ ἐξ ἡμετέρου δὲ ἀλλ' ἐξ ἰδίων προσώπων τὰς διαλαλίαις προφέρειν καὶ νόμοις ἐγνωσμένην διδόναι ψήφον· τῶν εἰωθότων δηλαδὴ σκρινίων ἐν ταῖς τοιαύταις διαίταις τὴν ἰδίαν παρεχόντων ὑπηρεσίαν, καὶ εἰδόντων τῶν ἀρχόντων τῶν τὰς τοιαύτας δίκας κρινόντων, ὡς εἶ τι παρὰ ταῦτα τοῦ λοιποῦ καθ'οιονδήποτε τρόπον πλημμεληθεῖ, τῷ τῆς καθοσιώσεως ἐγκλήματι ὑποκείσονται.

Si stabilisce che per il futuro gli uffici del prefetto del pretorio e del *quaestor sacri palatii* (τὸν μὲν κατὰ καιρὸν κοιαιίστωρα τοῦ θείου ἡμῶν παλατίου ἅμα τῇ σαυτοῦ ὑπεροχῇ ἦτοι τῷ κατὰ καιρὸν ἐπάρχῳ τῶν ἱερῶν πραιτωρίων) investiti dell'appello emanassero le sentenze esclusivamente in nome proprio (μὴ ἐξ ἡμετέρου δὲ ἀλλ' ἐξ ἰδίων προσώπων), vietando dunque, come invece avveniva in passato,

Cappadocia, pur rimanendo in carica per poco tempo, per poi ritornare, sempre per un breve periodo, dopo la prefettura di Pietro Barsime – si veda BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, cit., p. 108 s. (= *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., p. 684 s.).

²⁶ Si veda *supra*, nt. 11.

²⁷ Sul tema cfr. H. HUNGER, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien, 1964, p. 130-137 e 143-153, HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 125-126 e 237, e G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, Napoli, 1984, p. 165 ss., nonché recentemente PEZZATO, *La questura di Giunillo*, cit., p. 558.

²⁸ La *lex* richiamata è C.I. 7.62.32, priva di *subscriptio*, ma databile al 440; cfr. P. KRÜGER, *Editio minor*, Berlin, 1877, p. 323 nt. 4.

che essi potessero pronunciarsi *vice sacra*²⁹, rendendosi, in caso contrario, rei di *maiestas* (τῷ τῆς καθοσιώσεως ἐγκλήματι).

A tale previsione si aggiungeva (*caput* II) una serie di disposizioni riguardanti l'*iter* procedimentale del giudizio di appello, con particolare riferimento all'attività di attore e convenuto, disposizioni nel cui quadro trovava in linea generale affermazione la regola della piena indipendenza della decisione del giudice del gravame rispetto alla sentenza di primo grado e l'esclusione della possibilità che quest'ultima potesse essere confermata per il solo fatto del protrarsi dell'assenza di una delle parti (e in particolare dell'appellante)³⁰:

Nov. 126.2: Ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἐκκλήτοις τοῦτο κρατεῖν κελεύομεν, ἵνα ὁσάκις ἐκκλήτου γινομένης ἐντὸς τοῦ ὁρισμένου χρόνου ἑκάτερον μέρος τὴν κυρίαν ἡμέραν παραφυλάττει, ἀνυπερθέτως οἱ δικασταὶ τοῦτο μὲν τὰ πεπραγμένα τοῦτο δὲ τὰ κεκριμένα ἐξετάξιν σπουδάσωσι καὶ μετὰ τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου ψῆφον δίδοναι. εἰ δὲ μόνος ὁ ἐκκαλεσάμενος εἰσέλθοι, κελεύομεν τοὺς δικαστὰς ἀναμένειν μέχρι τῆς τελευταίας κυρίας, καὶ εἰ ἀναζητηθεὶς ὁ κήσας μὴ εὐρεθεῖ, ἐξεταζομένων τῶν πεπραγμένων νόμιμον δοῦναι πέρασ. εἰ δὲ μόνος ὁ τὴν νικητικὴν ψῆφον λαβὼν εἰσέλθοι, καὶ ἐπιζητηθεὶς ὁ ἐκκαλούμενος μὴ εὐρεθεῖ, ἀναμένειν τοὺς δικαστὰς μὴ μόνον τὴν τελευταίαν κυρίαν, ἀλλὰ καὶ τὸν τῆς γεραγονίας χρόνον, τουτέστι τοὺς τρεῖς μῆνας. καὶ εἰ μὴδὲ τῆνικαῦτα ὁ ἐκκαλούμενος εὐρεθεῖ, μηκέτι τῆ τοῦ χρόνου παραδρομῆ κυροῦσθαι τὴν ψῆφον, ἀλλὰ καὶ ἐκ μιᾶς μοίρας τοὺς δικαστὰς ἐξετάξιν τοῦτο μὲν τὰ πεπραγμένα τοῦτο δὲ τὰ κεκριμένα· καὶ εἰ μὲν ὀρθῶς τὴν ψῆφον δεδομένην εὐροίεν, ταύτην βεβαιοῦν, εἰ δὲ τι παρῶπται, τοῦτο διορθοῦσθαι, καὶ νόμιμον δίδοναι ψῆφον. ἅπαξ δὲ τῆς ἐφεσίμου δίκης ἐν ταῖς ἐμπροθέσοις ἡμέραις εἴτε παρ' ἑκατέρου μέρους εἴτε παρὰ τοῦ ἐνὸς εἰσαχθείσης μηκέτι τῆ τοῦ διαιτοῦς χρόνου παραδρομῆ τοῦ λοιποῦ βεβαιοῦσθαι τὴν ψῆφον, ἀλλὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ δικαίου σκοποῦμένου πέρασ ταῖς τοιαύταις ὑποθέσεσι δίδοσθαι νόμιμον, εἴτε τοῦ ἐνὸς εἴτε ἑκατέρου μέρους παρόντος. καὶ διὰ τοῦτο κελεύομεν ἐν ταῖς τοιαύταις ὑποθέσεσιν μηκέτι (καθὰ μὲχρι τοῦ παρόντος ἐκράτει) εἰς τὴν πρώτην ἐκκλητικὴν πάσας τὰς διαγνώσεις ἀναφέρεσθαι, ἀλλὰ μίαν ἐκάστην τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἔχειν προγεγραμμένην.

Innanzitutto si impone al giudice di far uso dei suoi poteri per procedere, subito dopo l'introduzione, alla trattazione della causa (οἱ δικασταὶ τοῦτο μὲν τὰ πεπραγμένα τοῦτο δὲ τὰ κεκριμένα ἐξετάξιν σπουδάσωσι καὶ μετὰ τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου ψῆφον δίδοναι), prescindendo dall'impulso dell'appellante. L'assenza dell'appellato (εἰ δὲ μόνος ὁ ἐκκαλεσάμενος εἰσέλθοι) non impedisce al giudice di porre in essere le sue *cognitiones* sino alla pronuncia della sentenza e ciò indi-

²⁹ Sui giudici *vice sacra indicantes*, cfr. F. PERGAMI, *Rilevi in tema di cognitio vice sacra*, in «Minima Epigraphica et Papirologica», XI, 2006, p. 353 ss.

³⁰ Coincide la versione del *Breviarum Novellarum* di Teodoro di Ermopoli (*Nov. Theod. 126.2*) nonché il testo dell'*Epitome Iuliani* (113.2) e la versione di Atanasio (*Athan. 7.7.2-3*). Cfr. anche VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Novelles de Justinien*, cit., p. 179.

pendentemente da un'istanza in tal senso dell'appellante³¹.

La cancelleria tratta specificamente anche l'ipotesi inversa, ossia che si presenti solamente l'appellato (ει δὲ μόνος ὁ τὴν νικητικὴν ψήφον λαβὼν εισέλθαι). In tal caso si concederà un termine, ma spirato non soltanto l'ultimo *dies fatalis* (μὴ μόνον τὴν τελευταίαν κυρίαν), ma anche il *tempus reparationis* che è di tre mesi (τὸν τῆς reparationis χρόνον τουτέστι τοὺς τρεῖς μῆνας)³², il giudice dovrà procedere all'esame della causa *una parte praesente*.

Non è però più ammissibile la conferma della sentenza di primo grado per l'assenza dell'appellante protratta per un biennio (τοῦ διετοῦς χρόνου)³³, conferma che invece precedentemente interveniva, in base al disposto di *Nov. 49.1 pr. del 537*, previo atto di impulso da parte dell'appellato³⁴.

La procedura unilaterale è ora invece prevista in via principale ed esclusiva per tutte le ipotesi di inattività, sia dell'appellante sia dell'appellato, e il suo avvio è sottratto alla richiesta della parte presente ed è rimesso al giudice. In qualunque ipotesi di inattività, sia essa intenzionale o meno, si fa luogo a un procedimento che deve concludersi con una sentenza che accerti la *veritas rei*, con l'abolizione, in caso di assenza dell'appellante, della conferma *decursu temporis* della sentenza impugnata (ἅπαξ δὲ τῆς ἐφεσίμου δίκης ἐν ταῖς ἐμπροθέσοις ἡμέραις εἶτε παρ' ἑκατέρου μέρους εἶτε παρὰ τοῦ ἐνόου εἰσαχθείσης μηκέτι τῆ τοῦ διετοῦς χρόνου παραδρομῆ τοῦ λοιποῦ βεβαιουῦσθαι τὴν ψήφον, ἀλλὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ

³¹) La costituzione modifica così quanto era stato stabilito nel 529 con C.I. 7.63.5.4, ove appare ancora circoscritta la possibilità del giudice di consentire la trattazione della causa in assenza di impulso da parte dell'appellante: *Imp. Iustinianus A. Triboniano quaestori sacri palatii: Illud etiam merito addendum huic legi censemus, ut si qui fatali die apud appellationis iudicem introductus, sive ex una parte sive cognitionaliter causae appellationis imponat exordium, deinde relicta ea discedat et in desidia reliquum tempus permaneat et annale tempus post inchoatam litem praetererit, victore neque sententiam ad effectum perducere valente propter litem iam inchoatam neque iam terminum accipere inveniente, cum appellatoris absentia eam finire non facile concedit, huiusmodi iniquitatem amputantes (cum adversarius potest et minime praesente appellatore litem exercere, quia hoc speciale privilegium eius est, qui appellationi examinandae praesidet, posse ex una parte causam dirimere) iubemus eundem appellatorem, nisi observaverit iudicium et causam usque ad finem peregerit, sed per eum steterit, quominus omnia litis certamina impleantur, appellatione defraudari et sententiam contra eum latam in suo robore durare et ad effectum perducere, tamquam si ab initio minime fuerit provocatum: nisi ipse appellator evidentissime probationibus possit ostendere se quidem summa ope nisum voluisse litem exercere, per iudicem autem stetisse vel aliam inexorabilem causam subsecutam, propter quam hoc facere minime valuit. tunc etenim aliud ei annale tempus indulgemus, quo effluente et lite minime finem accipiente cadere eum de appellatorio iuvamine disponimus, cum sit ei apertissima facultas et nostram adire maiestatem et tarditatem iudicis in querellam deducere et nostro beneficio perpotiri (D. xv k. Dec. Chalcedone Decio v. cons.)*.

³²) Viene così superata la disposizione di *Nov. 49.1.pr. del 537* per cui si doveva attendere il limite dell'ultimo mese del biennio; sulla comparazione tra *Nov. 49.1 pr. e Nov. 126*, si veda ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 78 ss.

³³) Come era per C.I. 7.63.5.4.

³⁴) Su *Nov. 49.1.pr.* si veda ancora ZILLETTI, *Studi sul processo*, cit., p. 78 ss.

δικαίου σκοπούμενου πέρας ταῖς τοιαύταις ὑποθέσεσι δίδοσθαι νόμιμον, εἴτε τοῦ ἐνὸς εἴτε ἑκατέρου μέρους παρόντος).

Si precisa anche (*Nov.* 126.2 i.f.), con riferimento all'ipotesi di duplice *appellatio*, che l'istruttoria espletata non possa essere acquisita oltre il primo appello (μηκέτι εἰς τὴν πρώτην ἐκκλητον)³⁵.

Proseguendo con forte tecnicismo, senza concedersi ad alcuna divagazione, la cancelleria con un'ulteriore previsione (*caput* III) stabilisce infine che il giudice di primo grado dovesse comunque rimettere gli atti della causa alle parti entro il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'appello:

Nov. 126.3: Πρὸς τούτοις θεσπίζομεν, ὅστε πάντας τοὺς δικαστὰς τὴν μὲν ἐκκλητον ταῖς διωρισμέναις ἡμέραις προσαγομένην καὶ τοῖς νόμοις οὐκ ἀπηγορευμένην παντὶ τρόπῳ δέχεσθαι, ἐντὸς δὲ λ' ἡμερῶν μετὰ τὸ ἐπιδοθῆναι τὴν ἐκκλητον τὰ πεπραγμένα μετὰ τῆς ἰδίας ὑπογραφῆς παρέχειν τοῖς δικαζομένοις, ἵνα ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς ἰδίας βοήθειας τῷ ἀρμοδίῳ ἄρχοντι ταῦτα δυνήσονται ἐμφανίζειν. εἰ δὲ τις τῶν δικαστῶν τοῦτο ποιῆσαι ὑπέρθιτο, ἢ μὲν ψῆφος τῆ τοῦ χρόνου παραδρομῆ βεβαιωθήσεται, αὐτὸς δὲ ὁ δικαστὴς ὁ ταῦτα μὴ παραφυλάξας καὶ οἱ τούτῳ ὑπηρετοῦντες πᾶσαν ζημίαν, ἢν <ἄν> ὑπομείνη ὁ δικαζόμενος διὰ τὸ μὴ δοθῆναι αὐτῷ τὰ πεπραγμένα, ἐκ τῶν ἰδίων οὐσιῶν ἀποδοῦναι αὐτῷ ἀναγκασθήσονται, καὶ ἀνὰ δέκα χρυσίου λιτρῶν ποινὴν καταβαλοῦσι τοῖς ἡμετέροις εἰσκομισθησομένην πριβάτοις.

Si stabilisce anche la correlativa sanzione per i giudici. In particolare si dispone che il giudice che non procederà alla rimessione degli atti del processo entro il termine fissato sarà costretto a risarcire alla parte il danno che deriverà dal loro operato corrispondendo una somma pari a dieci libbre d'oro (καὶ ἀνὰ δέκα χρυσίου λιτρῶν ποινὴν καταβαλοῦσι τοῖς ἡμετέροις εἰσκομισθησομένην πριβάτοις)³⁶.

Il termine per la restituzione degli atti stabilito da *Nov.* 126.3 resterà poi in vigore anche dopo *Nov.* 134.3.1 del 556, che ingiunge la restituzione degli atti all'appellante *sine ulla dilatione*, ma senza con ciò abolire espressamente il termine dei trenta giorni³⁷.

Volendo tirare le fila del discorso sin qui svolto, lo scopo di fondo delle due *constitutiones* resta il contrasto del fenomeno della *prolixitas litium* (chiaramente esplicitato in *Nov.* 125 *praef.* nonché leggibile nell'insistenza con cui *Nov.* 126 invita i giudici a giungere a sentenza anche *una parte praesente*), fe-

³⁵ Sulla parte finale di *Nov.* 126.2 – καὶ διὰ τοῦτο κελεύομεν ἐν ταῖς τοιαύταις ὑποθέσεσιν μηκέτι (καθὰ μέχρι τοῦ παρόντος ἐκράτει) εἰς τὴν πρώτην ἐκκλητον πάσας τὰς διαγνώσεις ἀναφέρεσθαι, ἀλλὰ μίαν ἐκάστην τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἔχειν προγεγραμμένην – cfr. *Bas.* 9.1.159 (Heimbach, 1, p. 445 = Scheltema A II, p. 464).

³⁶ Si veda anche *Nov.* Theod. 126.3, *Iulian.* 113.3 e *Athan.* 7.7.4.

³⁷ Sulla Novella del 556 si veda, per un'efficace sintesi, BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 152 ss. (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., p. 87 ss.).

nomeno osteggiato, sin dalle prime *leges* del regno giustiniano. Tuttavia entrambe le Novelle – la prima (*Nov.* 125) con il divieto di *relatio* all'imperatore, la seconda (*Nov.* 126) stabilendo che i giudici non possano più pronunciare la sentenza *vice sacra* – sembrano costituire un'innovazione nell'ambito della legislazione giustiniana, ponendo quantomeno in secondo piano, nel processo, il ruolo dell'imperatore, che sino a quel momento era stato unico *conditor et interpret legum*, così riflettendo il nuovo clima culturale determinato dall'avvento del *quaestor sacri palatii* Giunillo (diverso dal suo illustre predecessore soprattutto per formazione), ma anche in generale, forse, dalla volontà di Giustiniano di «defilarsi» dalle questioni giudiziarie³⁸.

³⁸) Sulla «parabola discendente» del regno giustiniano si veda ancora BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, cit., p. 72 (= *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., p. 668).